



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Ministero dello
Sviluppo Economico



Unione Europea
FESR

Direzione centrale risorse agricole naturali e forestali
Servizio gestione forestale e antincendio boschivo

**POR FESR 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E
OCCUPAZIONE
Asse 5 "ECOSOSTENIBILITÀ ED EFFICIENZA
ENERGETICA DEL SISTEMA PRODUTTIVO"- Attività 5.1.b "Valorizzazione
delle fonti energetiche rinnovabili"
Linea di intervento Sfruttamento di fonti rinnovabili**

**Bando per l'assegnazione di contributi per interventi volti allo sfruttamento delle
fonti rinnovabili di energia - BIOMASSE -**

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – oggetto e finalità
- Art. 2 – soggetti beneficiari
- Art. 3 – definizioni
- Art. 4 – progetti finanziabili
- Art. 5 – obiettivi dei progetti

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE

- Art. 6 – requisiti di ammissibilità
- Art. 7 – criteri di ammissibilità degli interventi
- Art. 8 – criteri di valutazione e punteggi per gli interventi
- Art. 9 – criteri di priorità

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO

- Art. 10 – risorse finanziarie disponibili
- Art. 11 – tipologie di spese
- Art. 12 – condizioni generali di ammissibilità delle spese
- Art. 13 – tipologia e intensità del contributo

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

- Art. 14 – modalità e termini di presentazione delle domande
- Art. 15 – documentazione
- Art. 16 – istruttoria, graduatorie e finanziamento delle domande
- Art. 17 – concessione del contributo

Art. 18 – modalità di erogazione del contributo

Art. 19 – avvio, realizzazione degli interventi concernenti opere e lavori pubblici e cronoprogramma

Art. 20 – prova della spesa

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 21 – interventi generatori di entrate

Art. 22 – obblighi dei beneficiari

Art. 23 – vincolo di destinazione e operatività

Art. 24 – modifiche in corso di realizzazione degli interventi

Art. 25 – proroghe

Art. 26 – disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

Art. 27 – controlli

CAPO VI – RIDUZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO

Art. 28 – riduzione del contributo

Art. 29 – revoca del contributo e sospensione dell'erogazione

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 30 – disposizioni di rinvio

Art. 31 – informazioni e struttura di attuazione

Art. 32 – controllo e trattamento dei dati personali

Art. 33 – elenco allegati

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1- Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità di accesso ai finanziamenti previsti dal POR FESR 2007-2013 "OBIETTIVO COMPETITIVITÀ E OCCUPAZIONE", Regione Friuli Venezia Giulia – allegato A alla DGR n. 3161 del 14 dicembre 2007 - Asse 5 "Ecosostenibilità ed efficienza energetica del sistema produttivo" - Attività 5.1.b "Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili" - linea di intervento "Sfruttamento di fonti rinnovabili".

2. I contributi sono finalizzati allo sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia ed alla sensibilizzazione sullo sfruttamento delle fonti rinnovabili, in particolare per la produzione di energia termica e/o elettrica generata da impianti di generazione termica, cogenerazione e trigenerazione alimentati a biomasse agro-forestali, quali impianti a biogas, motori cogenerativi ad olio vegetale, caldaie a biomassa a scopo termico e/o elettrico, eventualmente assieme ad una rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento ad essi allacciata.

art. 2 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente bando i Comuni, così come definiti all'art. 2 del D.Lgs. 267/2000 e dalla LR 1/2006.

2. Ogni Comune può presentare una sola domanda di contributo relativa ad un solo intervento identificato da un unico codice CUP e riferito ad una delle tipologie ammissibili di cui all'articolo 4.

3. Non sono ammesse domande presentate in forma congiunta dai soggetti di cui al comma 1.

art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando, si adottano le seguenti definizioni:
 - a) biomassa agro-forestale: frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura;
 - b) impianto per energia da fonti rinnovabili: si intende qualsiasi tipo di impianto in grado di produrre energia senza l'utilizzo di fonti fossili, nucleari, di rifiuti o residui industriali e urbani o della loro parte biodegradabile;
 - c) cogenerazione: produzione combinata di energia elettrica e di energia termica mediante l'utilizzo di un'unica fonte (energia primaria), attuata in un unico sistema integrato;
 - d) trigenerazione: produzione di energia elettrica, di energia termica e frigorifera mediante l'utilizzo di un'unica fonte (energia primaria);
 - e) efficienza elettrica: è il rapporto tra l'energia elettrica prodotta e l'energia primaria immessa in un impianto, nell'unità di tempo;
 - f) efficienza termica: è il rapporto tra l'energia termica prodotta e l'energia primaria immessa in un impianto, nell'unità di tempo;
 - g) luogo di approvvigionamento: sito nel quale la biomassa viene generata e prodotta. Non vengono considerati luoghi di approvvigionamento i siti intermedi di stoccaggio;
 - h) rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento: insieme di condutture e tubazioni atte alla distribuzione, mediante fluido termovettore, in un'unica rete primaria, dell'energia termica/frigorifera prodotta dall'impianto centrale. Per allacciamenti ad utenze private viene considerata solo la rete primaria di distribuzione. Per allacciamenti ad utenze pubbliche, vengono considerati anche i singoli allacciamenti comprensivi dello scambiatore con l'impianto interno all'utenza;
 - i) potenza termica utilizzata: sommatoria delle potenze termiche utili, rilevabili dai dati di targa, dei generatori delle utenze che, in progetto, verranno sostituiti dall'impianto centrale. Per il calcolo di tale potenza, nella relazione progettuale dovrà essere specificato l'esatto elenco degli edifici pubblici e privati in previsione di riscaldare. Nel caso di allacciamento di un nuovo edificio, la potenza termica utile viene specificata dal calcolo termotecnico da parte del tecnico abilitato che predispone il progetto;
 - l) U.L.A. o unità lavorativa anno: numero medio mensile di dipendenti adibiti alla gestione dell'impianto occupati a tempo pieno durante un anno. I lavoratori a tempo parziale rappresentano frazioni di U.L.A.
 - m) V.A.N. Valore Attuale Netto: differenza calcolata per n annualità tra i flussi di cassa FC – attualizzati con tasso di rendimento r – e il valore dell'investimento stesso I_0 :

$$VAN = \sum_{i=1}^n \frac{FC_i}{(1+r)^i} - I_0$$

art. 4 – Progetti finanziabili

1. Sono finanziabili interventi appartenenti ad una delle seguenti tre tipologie:
 - a) nuovi impianti di sola produzione termica, di cogenerazione o di trigenerazione alimentati a biomasse agro-forestali, che potranno servire utenze pubbliche e private;
 - b) nuove reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento asservite ad impianti già esistenti e di proprietà del Comune di sola produzione termica, cogenerativi o trigenerativi ed alimentati a biomasse agro-forestali. Tali reti potranno servire utenze pubbliche e private.

- c) nuovi impianti di sola produzione termica, di cogenerazione o di trigenerazione alimentati a biomasse agro-forestali, e allacciati ad una nuova rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento, che potranno servire utenze pubbliche e private.
- 2. Per interventi di cui al precedente punto a) e che producano solo energia termica, il nuovo impianto dovrà avere una potenza termica superiore a 500 kWt e inferiore o uguale a 5 MWt.
- 3. Per interventi di cui al precedente punto a) e che producano sia energia elettrica sia energia termica e/o frigorifera (cogenerazione/trigenerazione), la potenza elettrica dovrà essere superiore a 500 kWp e quella termica inferiore o uguale a 5 MWt.
- 4. Per interventi di cui al precedente punto b), gli impianti esistenti a cui dovranno allacciarsi le nuove reti dovranno avere una potenza termica superiore a 500 kWt nel caso di sola generazione termica, una potenza elettrica superiore a 500 kWp nel caso di cogenerazione o trigenerazione, e in tutti i casi la loro potenza termica non potrà essere superiore a 5 MWt.
- 5. Gli interventi basati sulla combustione di prodotti legnosi devono essere in grado di funzionare anche esclusivamente a cippato grezzo, primo prodotto della lavorazione del legno da taglio, quindi contenente cortecce, foglie, piccoli rami e aghi.

art. 5 – Obiettivi dei progetti

- 1. I progetti devono concorrere alla realizzazione dei seguenti obiettivi previsti dal POR FESR 2007 – 2013:
 - obiettivo specifico: promuovere l'ecosostenibilità di lungo termine della crescita economica;
 - obiettivo operativo: sostenere l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.
- 2. Il concorso di ciascun singolo intervento al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è misurato sulla base dei seguenti indicatori:
 - a) Energia primaria prodotta con fonti rinnovabili (ktep) (*Indicatore di risultato*);
 - b) potenza installata (kW) (*Indicatore di realizzazione*).
- 3. Nella domanda di finanziamento i soggetti richiedenti sono tenuti a fornire il valore degli indicatori riportati nell'Allegato B al presente bando al momento della presentazione della domanda stessa, nonché una stima dei valori attesi alla conclusione del progetto presentato.

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE

art. 6 – Requisiti di ammissibilità

- 1. Al momento della presentazione della domanda di cui all'art. 14 e art. 15, gli interventi devono rispondere ai seguenti requisiti generali di ammissibilità:
 - a) requisiti di ammissibilità formale:
 - a.1) ammissibilità del proponente;
 - a.2) correttezza e completezza formale della proposta come indicato al successivo art. 15;
 - b) requisiti di ammissibilità generale:
 - b.1) Coerenza con gli obiettivi e con il contenuto del POR, dell'Asse prioritario e della linea di attività per il quale il progetto è proposto al finanziamento;
 - b.2) coerenza del progetto con gli obiettivi e le condizioni previste dal RECE 1083/2006, rispetto del campo di intervento del FESR definito dal Regolamento n. 1080/2006 e delle condizioni (es. esclusione di settori,

soglie dimensionali, zonizzazione, condizioni derivanti da quanto previsto nel Quadro Strategico Nazionale) e obiettivi specifici previsti dallo stesso;

b.3) rispetto dei criteri di demarcazione con altri fondi;

b.4) coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di appalti pubblici, tutela ambientale, pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);

b.5) divieto di cumulabilità dei contributi (art. 54 RECE 1083/2006);

b.6) coerenza del progetto con la strategia regionale o con le leggi regionali regolanti i settori di riferimento;

b.7) coerenza delle tempistiche di realizzazione del progetto definite nel piano di lavoro con i limiti posti dal POR alla rendicontazione della spesa (data ultima di ammissibilità della spesa 30/06/2015), a meno che diversamente indicato tra i requisiti di ammissibilità specifici alle linee di attività e fatte salve eventuali proroghe autorizzate dall'Autorità di gestione;

b.8) rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime;

b.9) rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare del Regolamento (CE) 800/2008 del 06/08/2008 (regime di esenzione), del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 (de minimis), della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01 del 30/12/2006, della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale 2008/C 82/01 del 1/04/2008;

c) requisiti di ammissibilità specifici:

c.1) localizzazione dell'attività e dell'intervento nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;

c.2) qualificazione del soggetto proponente con quanto previsto dalla scheda di attività e dal bando;

c.3) documentazione minima di progetto: relazione tecnica timbrata e firmata da tecnico abilitato iscritto all'Ordine professionale che preveda l'abilitazione alla progettazione di edifici ed impianti oggetto di finanziamento. La relazione deve contenere i seguenti contenuti minimi:

- committente e località dell'impianto;
- relazione tecnica dell'impianto, conformemente all'art. 15 comma 2;
- calcolo del risparmio energetico in termini di riduzione di CO₂ per sostituzione di combustibili fossili (gasolio e metano) con fonti rinnovabili;
- quadro economico;

c.4) potenza termica massima non superiore a 5 MW_t.

2. Rispetto dell'obbligo di cofinanziamento da parte di ciascun proponente nella percentuale minima del 23% della spesa ammissibili come specificato all'art. 13.

art. 7 - Criteri di ammissibilità degli interventi

1. Al momento della presentazione della domanda, i singoli interventi devono rispondere ai criteri di ammissibilità di cui ai seguenti commi 2-5.

2. Gli interventi devono essere proposti da un Comune del Friuli Venezia Giulia.

3. Le tipologie ammissibili, nel rispetto delle finalità indicate all'art. 1, comma 2, sono quelle indicate nell'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c).

4. Gli interventi sono ammissibili a contributo anche se avviati prima della presentazione della domanda alla Regione e comunque successivamente al 1 gennaio 2007 purché non ancora conclusi alla data di presentazione della domanda. Si intendono conclusi alla data di presentazione della domanda quei progetti i cui documenti di spesa siano stati tutti emessi e regolarmente quietanzati entro tale data e per i quali sia

stato emesso il certificato di regolare esecuzione o collaudo o analoga documentazione nel caso di acquisizione di beni.

5. Gli interventi di cui al comma 4 devono insistere su immobili (fabbricati e terreni) di proprietà del richiedente alla data della domanda o su immobili per i quali il richiedente detenga, alla data della domanda, per un periodo almeno pari al vincolo di destinazione di cui all'art. 23, la disponibilità del bene in base a contratto di locazione/affitto, contratto di comodato, atto costitutivo di diritti reali di godimento o altro titolo idoneo e sia stato autorizzato dal proprietario all'esecuzione dell'intervento. Sono ammissibili anche interventi su immobili oggetto di un procedimento di espropriazione purché l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale o in un atto di natura equivalente e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio e dichiarata la pubblica utilità dell'opera. La conclusione del procedimento di espropriazione, mediante esecuzione del decreto di esproprio o stipula e registrazione di contratto di cessione bonaria in luogo a procedura espropriativa, dovrà essere comunicata alla Regione, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della graduatoria di cui all'articolo 16.

art. 8 - Criteri di valutazione e punteggi per gli interventi

1. Per la valutazione delle domande di contributo relative agli interventi rispondenti ai requisiti e ai criteri di ammissibilità di cui agli articoli 6 e 7, la Regione utilizza i criteri di valutazione indicati nel prospetto sotto indicato, nel rispetto dei criteri di cui alla D.G.R. 1494 dd. 03/07/2009 approvata dal Comitato di Sorveglianza del POR.

1. Criteri tecnici		
1.1.a In caso di sola generazione termica. Efficienza energetica termica dell'impianto da costruire.	Efficienza termica [%]	Punti
	> = 95	30
	>= 90 e < 95	20
	>= 85 e < 90	10
	>= 80 e < 85	5
	< 80	0
1.1.b In caso di cogenerazione o trigenerazione. Efficienza energetica elettrica dell'impianto da costruire.	Efficienza elettrica [%]	Punti
	> = 40	8
	>= 30 e < 40	4
	>= 15 e < 30	2
	< 15	0
1.1.c In caso di sola rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento.	nessun punteggio aggiuntivo	

1.2. Stato di avanzamento della progettualità degli interventi (grado di cantierabilità)	Tipo di progetto	Punti
	Progetto esecutivo	25
	Progetto definitivo	20
	Progetto preliminare	15
	Studio di fattibilità o inserimento nel piano triennale delle OO.PP.	5
	Nessun progetto	0
1.3. Innovazione tecnologica con particolare riguardo all'efficienza energetica dell'impianto.	Rapporto tra potenza termica utilizzata e potenza elettrica. Nel caso di sola generazione termica viene assegnato il punteggio massimo	Punti
	≥ 3	10
	≥ 2 e < 3	5
	< 2	0

2. Criteri ambientali		
2.1 Coerenza con le vocazioni ambientali del territorio ed in particolare con la filiera foresta legno	Esistenza nel raggio di 1 km dall'impianto della possibilità di allacciamento alla rete di metano	Punti
	no	5
	sì	0
2.2 Sostenibilità energetica	Rapporto tra potenza termica utilizzata e massima potenza termica dell'impianto	Punti
	$\geq 0,90$	20
	$\geq 0,80$ e $< 0,90$	10
	$< 0,80$	0

2.3 Biomasse forestali da boschi certificati	Presenza di proprietà forestali certificate sul territorio comunale	Punti
	si	5
	no	0

3. Criteri sociali		
3.1 Occupazione diretta generata dal progetto	(U.L.A. destinate alla gestione dell'opera a regime) / Potenza termica utilizzata	Punti
	≥ 2	5
	≥ 1 e < 2	3
	$\geq 0,5$ e < 1	1
	$< 0,5$	0

4. Criteri finanziari		
4.1 Sostenibilità finanziaria e ambientale dell'impianto	VAN al netto del contributo	Punti
	VAN a 15 anni positivo	10
	VAN positivo tra il 15° e 20° anno	5
	VAN a 20 anni negativo	0
4.2 Capacità di cofinanziamento del progetto	Percentuale di cofinanziamento [%]	Punti
	23	0
	Per impianti dal costo complessivo fino a 1.000.000 €, a partire dal 23% (cofinanziamento obbligatorio) viene attribuito un (1) punto per ogni 1% di cofinanziamento aggiuntivo.	
	Per impianti dal costo complessivo da 1.000.001 € fino a 5.000.000 €, a partire dal 23% (cofinanziamento obbligatorio) vengono attribuiti tre (3) punti per ogni 1% di cofinanziamento aggiuntivo.	
	Per impianti dal costo complessivo superiori a 5.000.000 €, a partire dal 23% (cofinanziamento obbligatorio) vengono attribuiti cinque (5) punti per ogni 1% di cofinanziamento aggiuntivo.	

art. 9 – Criteri di priorità

1. In caso di progetti valutati a parità di punteggio ai sensi dell'articolo 8, si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) progetti che si integrano a progetti finanziati dal PSR 2007-2013 mediante le misure 122, 125, 213, 226, 227, 321 o 323 per le quali i Comuni risultino i beneficiari del finanziamento o, nel caso non lo siano essi stessi, si possa considerare che l'impianto per il quale si chiede il finanziamento sia oggettivamente favorito dagli interventi finanziati con le misure sopra citate, in quanto ricadenti totalmente o in parte nel territorio comunale;
- b) interventi ricadenti in Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco o di un'area protetta ai sensi della L.R. 42/1996, art. 33, co. 3, lett. h);
- c) localizzazione dell'impianto conforme alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente al momento della presentazione della domanda;
- d) ordine cronologico di presentazione della domanda.

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO

art. 10 - Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse pubbliche assegnate al presente bando nell'ambito del POR FESR Obiettivo competitività regionale ed occupazione, al netto della quota di cofinanziamento a carico dei beneficiari pubblici, ammontano a euro **10.335.382** di risorse POR, di cui euro **3.288.531** costituiscono la quota di cofinanziamento dell'Unione Europea ed euro **7.046.851** costituiscono la quota di cofinanziamento nazionale, ai sensi della DGR 2142 dd. 21/10/2008 di "approvazione in via definitiva della ripartizione dei fondi per interventi a finanziamento comunitario" e sono ripartite a livello provinciale come da seguente tabella:

Provincia	Totale contributo	Cofinanziamento Unione Europea	Cofinanziamento Nazionale
Pordenone	2.622.678,65	834.488,66	1.788.189,99
Udine	4.531.708,68	1.441.907,30	3.089.801,38
Trieste	1.984.840,76	631.540,24	1.353.300,52
Gorizia	1.196.153,91	380.594,80	815.559,11
TOTALE RISORSE	10.335.382,00	3.288.531,00	7.046.851,00

2. Gli interventi attuati dal Comune devono essere cofinanziati in misura non inferiore al 23% del valore della spesa ammissibile.

3. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.

4. E' prevista la possibilità di finanziare esclusivamente i progetti posti nelle graduatoria di cui all'art. 16. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno finanziare esclusivamente lo scorrimento dell'eventuale graduatoria regionale come specificato all'art. 16 comma 7.

art. 11 – Tipologie di spese

1. Ai fini della determinazione del contributo, nel rispetto di quanto stabilito dal Reg. CE 1083/06, dal Reg. CE 1080/06, dal DPR 196/08 e nei limiti di cui all'articolo 7, comma 4, sono ammissibili le tipologie di spesa elencate al successivo comma 2.

2. Spese ammissibili per gli interventi:

- spese di progettazione e studi ai sensi del decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., art. 8, comma 1, lettera b) punti 2, 7, 11 nei limiti previsti dal D.P.Reg. n. 453/2005 del 20/12/2005;
- acquisto terreni non edificati funzionali agli interventi da attuare, nel limite previsto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 196/2008;
- acquisto di edifici strettamente funzionali agli interventi da attuare, nei limiti e alle condizioni previste dal D.P.R. 196/2008, artt. 5¹ e 6² specificati al successivo art. 12;
- altre spese connesse all'attività di acquisto terreni, funzionali agli interventi da attuare, nei limiti e alle condizioni previste dal D.P.R. 196/2008, artt. 5¹ e 6² specificati al successivo art. 12;
- altre spese connesse all'attività di acquisto edifici, funzionali agli interventi da attuare, nei limiti e alle condizioni previste dal D.P.R. 196/2008, artt. 5¹ e 6² specificati al successivo art. 12;

¹ DPR 196/2008 art. 5 – Acquisto di terreni.

1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo Europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile, nei limiti dell'importo di cui alla lettera c), alle seguenti condizioni:
 - a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
 - b) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10%, con eccezione dei casi menzionati al comma 2;
 - c) la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attestino il valore di mercato del bene.
2. Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni può essere ammessa per una percentuale superiore a quella di cui al comma 1, lettera b), quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di una decisione positiva da parte dell'autorità di gestione;
 - b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a);
 - c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'autorità di gestione;
 - d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di una istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

² DPR 196/2008 – art. 6 Acquisto di edifici.

1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di edifici già costruiti costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo indicato nella lettera a), purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni:
 - a) che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attestino il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
 - b) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario;
 - c) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità di gestione;
 - d) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione. L'edificio può ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili dal Fondo strutturale interessato.

- lavori in appalto per la realizzazione ed installazione di impianti a biomasse agroforestali, edifici strettamente connessi, impianti interni ed esterni, spese per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature e macchinari (comprensivi del software dedicato) funzionali alla realizzazione, al funzionamento e al monitoraggio in fase di esercizio degli impianti stessi, materiale atto al ripristino dei luoghi, per opere a rete (anche di teleriscaldamento), per lavori edili strettamente connessi alla realizzazione delle reti, se presenti. Saranno escluse dal finanziamento macchine sminuzzatrici o dedicate al condizionamento della biomassa, al suo trattamento preliminare o al suo trasporto, quali cippatrici o trattori.
- lavori non in appalto, compresi gli allacciamenti di cui al DPR 165/2003, art. 8 comma 1 lettera b) punto 3;
- acquisizione di beni strettamente funzionali agli interventi da attuare;
- spese per attività di consulenza o di supporto, per commissioni giudicatrici e pubblicità connesse ai lavori;
- spese per attività di consulenza e di supporto, per commissioni giudicatrici e pubblicità connesse alle forniture e ai lavori in appalto;
- imprevisti per un massimo del 5% dell'investimento;
- accantonamenti di legge e indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi, per lavori su sedi stradali;
- IVA se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 del DPR n. 196/2008.

3. tipologie di spese non ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) spese di gestione e funzionamento;
- b) spese accessorie quali spese di trasporto, carico e scarico, spese per imballi, smontaggio, trasferta ed ogni altro onere avente carattere accessorio (es. bolli e visure);
- c) spese per interessi debitori e commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari. Nel caso di sovvenzioni globali interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale, sono ammissibili previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- d) spese rientranti nell'ambito del divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della LR 7/2000;
- e) spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di altre misure di sostegno finanziario regionali e/o nazionali e/o comunitari;
- f) spese per manutenzione ordinaria;
- g) spese per interventi di realizzazione, integrazione o rifacimento di reti tecnologiche (ad es. rete idrica, fognaria, elettrica, telefonica, gas, spese per l'illuminazione pubblica se relativa ad aree non pedonali o ciclabili).
- h) contributi in natura;
- i) spese generali;
- l) ammende penali;
- m) spese a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualsiasi titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero coniugi, parenti e affini fino al secondo grado, qualora detti rapporti giuridici siano ritenuti rilevanti ai fini della concessione del contributo;
- n) spese per l'acquisto di beni mobili registrati;

4. I documenti di spesa devono essere intestati al proponente e regolarmente quietanzati. Il richiedente deve produrre adeguata documentazione bancaria o postale attestante l'effettivo sostenimento della spesa.

art. 12 - Condizioni generali di ammissibilità delle spese

1. Le spese indicate in domanda e successivamente rendicontate dovranno:
 - a) risultare connesse agli interventi cofinanziati;
 - b) risultare conformi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - c) risultare relative a interventi localizzati nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
 - d) essere comprovate da fatture quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probante equivalente;
 - e) non essere già state ammesse a una misura di sostegno finanziario nazionale ovvero comunitario (divieto generale di pluricontribuzione di cui all'articolo 54 RECE 1083/2006 e art.2, co.4, D.P.R. 196/2008).
2. L'acquisto di terreni non edificati funzionali agli interventi da attuare nonché le altre spese connesse all'attività di acquisto terreni, funzionali agli interventi da attuare sono ammissibili, nei limiti e alle condizioni previste dal D.P.R. 196/2008, art. 5 – Acquisto di terreni (riferimento nota1).
3. L'acquisto di edifici strettamente funzionali agli interventi da attuare nonché le altre spese connesse all'attività di acquisto edifici, funzionali agli interventi da attuare sono ammissibili nei limiti e alle condizioni previste dal D.P.R. 196/2008, art. 6 – Acquisto di edifici (riferimento nota 2).

art. 13 - Tipologia e intensità del contributo

1. I contributi sono in conto capitale, e sono concessi fino ad una misura massima pari al 77% della spesa ammissibile.
2. Il progetto deve avere una percentuale minima di cofinanziamento da parte di ciascun beneficiario, pari al 23% della spesa ammissibile.

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

art. 14 - Modalità e termini di presentazione delle domande

1. La domanda, redatta in carta semplice secondo il modello di cui all'Allegato A, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Comune e presentata a mezzo posta con raccomandata AR oppure consegnata a mano, presso la sede dell'Ispettorato ripartimentale foreste competente per territorio; la stessa dovrà pervenire, a pena di inammissibilità, entro le ore 12.00 del novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul BUR; dovrà essere indicata sulla busta la seguente dicitura:

**“Domanda di finanziamento POR-FESR 2007-2013
Asse V, attività 5.1.b “Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili”
Intervento “_____”**

Gli indirizzi degli Ispettorati ripartimentali foreste a cui andrà inviata la domanda e la lista dei comuni ricadenti nel territorio di competenza dei quattro Ispettorati sono riportati all'art. 31, commi 2 e 3.

2. La domanda di cui all'allegato A e gli altri allegati di cui al successivo art.15 sono in distribuzione presso la sede dell'Ispettorato ripartimentale foreste competente per territorio. I modelli sono inoltre disponibili sul

sito web della Regione all'indirizzo: www.regione.fvg.it, sezione "Competitività regionale e occupazione POR FESR 2007/2013".

Al fine del rispetto del termine di scadenza di presentazione delle domande, e per la valutazione eventuale del criterio di priorità di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), si considera la data e l'ora di ricezione da parte del protocollo dell'Ispettorato ripartimentale foreste competente. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della L.R. n.7/2000, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'Ispettorato ripartimentale competente per territorio entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

3. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini sopra indicati, prive di valida sottoscrizione o redatte utilizzando modelli diversi da quello predisposto e allegato al presente bando.

5. La Regione non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

art. 15 – Documentazione

La documentazione da presentare per la richiesta di contributo è di seguito elencata:

1. originale dell'**ALLEGATO A** (Modello di domanda), corredato dalla seguente documentazione:
 - a) copia semplice di un documento di identità personale, in corso di validità, del rappresentante legale o altro soggetto del Comune legittimato a firmare;
 - b) copia del documento dal quale si evincono i poteri di firma - solo nel caso in cui il sottoscrittore della domanda non coincida con il legale rappresentante del Comune;
 - c) atto di impegno al cofinanziamento con risorse proprie da parte del beneficiario;
 - d) per interventi che insistono su fabbricati di cui il richiedente detenga la disponibilità materiale del bene in base ad idoneo titolo, copia dell'atto attestante la disponibilità e/o copia dell'autorizzazione del proprietario all'esecuzione dell'intervento;
2. originale dell'**ALLEGATO B** (Scheda progetto), corredato dalla seguente documentazione:
 - a) originale della relazione tecnica del progettista incaricato, ovvero del R.U.P., timbrata e firmata da tecnico abilitato iscritto all'Ordine professionale che preveda l'abilitazione alla progettazione di edifici ed impianti oggetto di finanziamento. La relazione tecnica deve contenere quanto specificato nella scheda progetto, e in particolare la seguente documentazione minima: committente e località dell'impianto, relazione tecnica dell'impianto comprensiva di una parte descrittiva delle specifiche caratteristiche del progetto (con riferimento ai criteri di valutazione di cui all'articolo 8, con evidenza delle scelte operate in merito ai singoli criteri), calcolo del risparmio energetico in termine di riduzione di CO₂ per sostituzione di combustibili fossili con fonti rinnovabili, quadro economico complessivo del progetto e cronoprogramma. Tali documenti dovranno essere corredati da idonea documentazione descrittiva dell'intervento oggetto di richiesta di contributo e attestante la sussistenza delle caratteristiche per l'ottenimento dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui al comma 1 dell'articolo 8 e l'eventuale valutazione dei criteri di priorità di cui all'art. 9;
 - b) copia del progetto approvato corredato da eventuali autorizzazioni già acquisite;
 - c) copia del provvedimento di approvazione del progetto;
 - d) copia della documentazione che attesta l'inserimento dell'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche, se già presente;

- e) autocertificazione attestante la presenza o l'assenza di foreste certificate nel territorio comunale;
- f) nel caso di impianti a biomassa basati sulla combustione di prodotti legnosi, si dovrà allegare una asseverazione del tecnico progettista che garantisca che l'impianto è in grado di funzionare anche utilizzando esclusivamente a cippato grezzo, primo prodotto della lavorazione del legno da taglio, quindi contenente cortecce, foglie, piccoli rami e aghi.

3. originale degli **ALLEGATI C1 e C2** (Dichiarazione relativa al calcolo delle entrate [C1], corredata – nel caso in cui sussistano e siano quantificabili – dalla compilazione del Modello per il calcolo delle entrate [C2]).

4. originale dell'**ALLEGATO D** (Check list di autocontrollo), corredato dalla copia della documentazione relativa alla procedura di gara già esperita.

5. La documentazione di cui ai commi 1; 2 e 3 del presente articolo è considerata indispensabile ai fini della valutazione del progetto e non può essere integrata successivamente alla presentazione della domanda. La Struttura Attuatrice si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta, comunque non inferiore a 15 giorni. Decorso inutilmente detto termine la domanda sarà considerata inammissibile e verrà archiviata d'ufficio dandone idonea comunicazione ai richiedenti.

6. Sono inammissibili le domande:

- a) pervenute dopo il termine di cui all'art. 14;
- b) prive di valida sottoscrizione da parte dei richiedenti
- c) non rispondenti ai criteri di ammissibilità di cui agli artt. 6 e 7 del presente bando;
- d) non corredate da tutta la documentazione prevista dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

art. 16 – Istruttoria, graduatorie e finanziamento delle domande

1. L'istruttoria della domanda comprende l'effettuazione di tutti i controlli amministrativi per la verifica di quanto segue:

- a) correttezza nella compilazione della domanda;
- ~~b)~~ correttezza della documentazione presentata;
- c) sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
- d) requisiti di valutazione e priorità, con attribuzione del relativo punteggio;
- e) coerenza dell'intervento rispetto alle finalità del bando.

2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del Regolamento per l'attuazione del POR di cui al D.P.Reg. 0238/2008, come modificato dal D.P.Reg. 0185/2009 (di seguito "Regolamento POR FESR 2007-2013") sono approvati con decreto del Direttore centrale competente:

- a) le graduatorie degli interventi ammissibili a contributo, secondo l'ordine decrescente di punteggio attribuito in fase istruttoria, con i relativi punteggi, le spese ammissibili e i contributi assegnati;
- b) l'elenco degli interventi non ammissibili a contributo con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità;

3. I progetti ammissibili a finanziamento sono finanziati fino all'esaurimento delle risorse messe a bando, secondo l'ordine delle graduatorie stilate dalla Struttura di coordinamento (Servizio gestione forestale e antincendio boschivo) entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, fatta salva la possibilità di sospendere detto termine per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni per l'acquisizione di informazioni, incluse quelle di cui all'articolo 14, comma 4, o di

certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Gli Ispettorati ripartimentali foreste inviano le risultanze complete dell'attività istruttoria alla Struttura attuatrice di coordinamento entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, affinché questa possa dar seguito alla relativa predisposizione delle graduatorie.

4. Le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento sono redatte su base provinciale, coerentemente a quanto specificato con Decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali e forestali, ed indicano per ciascun progetto il punteggio attribuito e la relativa spesa ammissibile a finanziamento. Contestualmente viene composta inoltre l'eventuale graduatoria regionale unica, in cui confluiscono tutte le iniziative ammissibili ma non finanziate su base provinciale, comprese quelle che risultano essere solo parzialmente finanziabili per esaurimento delle risorse assegnate su base provinciale. Le graduatorie dei progetti sono approvate con successivo decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali e forestali.

5 Il decreto di approvazione della graduatoria costituisce atto di impegno sul fondo speciale POR FESR 2007-2013 ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Esso stabilisce i termini entro i quali i beneficiari devono presentare il verbale di consegna dei lavori, i contratti stipulati per l'acquisizione di beni, il certificato di fine lavori e la rendicontazione finale.

6. Le graduatorie approvate sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

7. Qualora si rendano disponibili ulteriori fondi, l'Amministrazione Regionale può procedere allo scorrimento della graduatoria regionale unica già approvata.

8. Tutti i criteri di ammissibilità di cui agli articoli 6 e 7 devono essere mantenuti, pena revoca del contributo, in maniera continuativa fino alla data della liquidazione del saldo del contributo concesso.

art. 17 - Concessione del contributo

1. A seguito dell'approvazione degli interventi secondo le modalità previste all'articolo 16, gli Ispettorati ripartimentali foreste procedono alla concessione dei contributi ai singoli beneficiari.

2. I decreti di concessione contengono i termini per comunicare l'accettazione del contributo, nonché le condizioni per l'erogazione dei contributi, con particolare riferimento alla documentazione che i beneficiari devono produrre ed ai termini di pagamento.

art. 18 – Modalità di erogazione del contributo

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del Regolamento di attuazione del POR e dalla circolare n. 2 dell'Autorità di gestione del POR Obiettivo Competitività 2007-2013, i contributi sono erogati a favore dei singoli beneficiari, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita con le seguenti modalità:

2. Il finanziamento può essere erogato per stati di avanzamento, a fronte della rendicontazione delle spese.

3. Può essere disposta l'erogazione in via anticipata con decreto del Direttore dell'IRF competente per territorio, nel rispetto delle condizioni individuate dall'Autorità di gestione ai sensi della Circolare n. 2³ e di seguito descritte:

- a. accertamento, da parte dell'IRF competente per territorio, dell'effettivo avvio del progetto, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 19;

³ POR FESR 2007-2013. Circolare n. 2 – Modalità di erogazione delle anticipazioni ai sensi di quanto disposto ex art. 12, commi 3, 4, 5 e art. 15 del Regolamento per l'Attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione".

- b. invio, da parte del beneficiario, di copia dei documenti di spesa anche non quietanzati e della check list di autocontrollo redatta secondo il modello di cui all'Allegato D al presente bando, con riferimento alle attività già espletate;
 - c. verifica, da parte dell'IRF, della regolarità della documentazione di spesa;
 - d. gli atti che dispongono tutte le tipologie di anticipi dovranno ottenere una preliminare autorizzazione vincolante da parte dell'Autorità di Gestione.
4. A seguito dell'erogazione in via anticipata, il beneficiario è tenuto ad inviare all'IRF, entro i termini fissati dal decreto di cui al comma 2, gli originali delle fatture e degli altri equivalenti documenti di spesa, debitamente quietanzati, a riscontro della documentazione già presentata in copia.
5. L'importo delle anticipazioni complessivamente erogate di cui al comma 3 del presente articolo non può comunque superare il 70% dell'ammontare del finanziamento concesso.
6. L'Autorità di gestione può sospendere la liquidazione di somme di anticipo, qualora ne ravvisi la necessità, per esigenze di cassa.
7. L'erogazione del saldo del contributo avviene a seguito dell'accertamento della conclusione degli interventi da parte dell'IRF con verifiche condotte anche in loco, previa presentazione da parte del beneficiario della documentazione per la rendicontazione finale prevista nel decreto di concessione. Il saldo del contributo sarà subordinato alla presentazione di:
- a) richiesta di erogazione;
 - b) check list di autocontrollo (ove non già presentate);
 - c) quadro economico finale di spesa;
 - d) documentazione giustificativa della spesa sostenuta, in originale;
 - e) certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
 - f) certificato di prevenzione incendi (provvisorio) rilasciato dai VVFF
8. La documentazione finale di spesa dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la conclusione dell'intervento.
9. Qualora il contributo concesso sia ridotto, in applicazione dell'articolo 28, in misura tale da risultare inferiore al contributo liquidato in forma anticipata ai sensi del comma 3 l il Comune è tenuto a restituire il maggior contributo percepito in conformità a quanto previsto dall'articolo 51 della legge regionale 7/2000.

art. 19 – Avvio, realizzazione degli interventi concernenti opere e lavori pubblici e cronoprogramma

1. Gli interventi devono essere realizzati dai beneficiari nel rispetto della seguente tempistica, e comunque rendicontati entro il 30/06/2015:
- a) avvio interventi (per interventi prevalentemente costituiti da lavori si intende la data del verbale di consegna lavori; per gli interventi costituiti prevalentemente da acquisizioni di beni e servizi si intende la data di stipula del contratto): entro 180 giorni dal termine ultimo dalla data di accettazione del contributo;
 - b) conclusione degli interventi (per interventi prevalentemente costituiti da lavori si intende la data del certificato di ultimazione lavori; per gli interventi costituiti prevalentemente da acquisizioni di beni si intende la data di consegna dell'ultimo bene): entro il 31 dicembre dell'anno previsto dal progetto per la conclusione dell'opera o dell'incarico;
 - c) presentazione della rendicontazione: entro 90 giorni dalla data di conclusione;
 - d) erogazione saldo: entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione per la rendicontazione finale prevista nel decreto di concessione.

art. 20 - Prova della spesa

1. Non sono ammissibili a rendiconto spese pagate in contanti per un importo superiore a euro 500,00.
2. In deroga a quanto previsto al comma 4 dell'Art. 11, nel caso di spese di importo pari o inferiore a euro 500,00, saldate in contanti, dovrà essere prodotto, quale prova dell'effettiva effettuazione della spesa, un estratto contabile che attesti il pagamento ovvero la fattura quietanzata dal fornitore, con firma del fornitore medesimo e della data di pagamento.

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

art. 21 – Interventi generatori di entrate

1. Nel caso di interventi il cui costo superi 1 milione di euro e che prevedano la realizzazione di infrastrutture, il beneficiario è obbligato a comunicare all'Amministrazione regionale se il previsto utilizzo delle infrastrutture stesse sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento. In caso affermativo, il beneficiario dovrà indicare le entrate previste e provvedere, se possibile, alla loro quantificazione, compilando gli appositi modelli di cui agli Allegati A e C al presente bando.
2. Le entrate generate dall'intervento di cui al comma 1 saranno detratte dalla spesa ammissibile secondo le modalità definite dall'articolo 55 del Reg. (CE) 1083/2006.
3. Nel caso sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, il beneficiario dovrà impegnarsi a comunicare le entrate generate nei cinque anni successivi al completamento del progetto, ai fini della conseguente rideterminazione del contributo. Dopo 5 anni dal completamento del progetto, il beneficiario deve comunicare l'importo complessivo delle entrate generate dall'impianto ai fini di un recupero parziale del contributo.

art. 22 - Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari di contributo sono tenuti a:

- a) comunicare tempestivamente qualunque variazione dei propri dati, dei dati relativi all'immobile, dei dati relativi al progetto finanziato nonché eventuali varianti, realizzazioni parziali e rinunce o ogni altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell'intervento;
- b) comunicare alla Regione la conclusione dell'eventuale procedimento di espropriazione, mediante esecuzione del decreto di esproprio o stipula e registrazione di contratto di cessione bonaria in luogo a procedura espropriativa, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della graduatoria di cui all'articolo 16;
- c) trasmettere la documentazione richiesta dall'Amministrazione regionale nelle varie fasi di istruttoria nonché le informazioni e i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, necessari ai fini di monitoraggio, alle scadenze e con le modalità comunicate nella richiesta stessa;
- d) comunicare alla Regione antecedentemente alle richieste di erogazione del contributo le variazioni di cui all'articolo 24 comma 2;
- e) richiedere autorizzazione preventiva alla Regione per le variazioni di cui all'articolo 24 comma 3;

- f) inviare, su richiesta della Regione e per esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione Europea, la documentazione di spesa debitamente quietanzata disponibile anche prima della conclusione dell'intervento;
- g) rispettare tutte le condizioni e disposizioni contenute nel P.O.R. Obiettivo Competitività 2007-2013, nei Regolamenti comunitari inerenti ai Fondi strutturali, in particolare nel Reg. CE 1083/2006 e nel Reg. CE 1828/2006, relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei fondi strutturali, con particolare riferimento all'obbligo di erigere cartelloni in loco e di esporre le targhe esplicative;
- h) rispettare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei lavoratori, nonché osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi, nonché la normativa prevista dal collocamento, con particolare riferimento a quella concernente il rispetto delle pari opportunità uomo-donna;
- i) rispettare le politiche comunitarie in materia di tutela ambientale e pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
- j) rispettare la tempistica per l'avvio, realizzazione, conclusione e rendicontazione degli interventi prevista nel bando e nel decreto di concessione, salvo eventuali autorizzazioni di proroghe di cui all'articolo 25;
- k) mantenere una contabilità separata conservando in un fascicolo di progetto tutta la documentazione relativa ai contributi di cui al presente bando, predisponendo la documentazione contabile diretta a garantire la tracciabilità delle spese ai fini di eventuali controlli, per un periodo di dieci anni decorrente dalla data del decreto di liquidazione finale della spesa;
- l) agevolare ispezioni e controlli da parte della Commissione Europea, dell'Amministrazione nazionale e regionale;
- m) rispettare le condizioni di partecipazione del FESR di cui all'articolo 54 Reg. (CE) 1083/2006, comma 3, lettere b) e c) ed il divieto di pluricontribuzione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 196 del 3/10/2008, pubblicato sulla GURI 294 del 17/12/2008;
- n) comunicare eventuali altri contributi richiesti o ottenuti per spese inerenti lo stesso progetto;
- o) rispettare il vincolo di destinazione e di operatività di cui all'articolo 23 e trasmettere ogni anno entro il 1 marzo, per tutta la durata dell'obbligo, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione nonché l'effettiva operatività dello stesso;
- p) rispettare gli strumenti e le misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS), per gli interventi ricadenti in, tali aree;
- q) comunicare le operazioni generatrici di entrate ai sensi dell'art. 55 del Reg. (CE) 1083/2006;
- r) adottare procedure in materia di aggiudicazione degli incarichi professionali, dei lavori e delle forniture nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione (nemmeno potenziale), trasparenza, proporzionalità, mutuo riconoscimento, pubblicità e tutela dei diritti dei singoli;
- s) affidare la progettazione, la realizzazione delle opere e i collaudi nonché la fornitura di beni e servizi in conformità alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti;
- t) garantire la funzionalità e la fruibilità dei beni oggetto di contributo per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cui all'art. 23;
- u) comunicare alla Regione l'inserimento dell'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche entro la data di accettazione del contributo;

- v) comunicare alla Regione il codice CUP definitivo, qualora non già indicato in domanda, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della graduatoria di cui all'articolo 16;
- w) cofinanziare effettivamente, con risorse proprie, il progetto nella misura indicata nella domanda;

art. 23 - Vincolo di destinazione e operatività

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 57 del Reg. CE 1083/06 "Stabilità delle operazioni", pena la revoca del contributo ai sensi dell'art. 29, il beneficiario dell'intervento oggetto di contributo ha l'obbligo di mantenere il vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo nonché l'operatività dell'oggetto del finanziamento per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di liquidazione a saldo del contributo. L'intervento a pena di revoca non deve subire modifiche sostanziali:
 - a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
 - b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà e/o dalla cessazione dell'attività.
2. Il vincolo di destinazione è soggettivo e oggettivo.
3. Il vincolo di destinazione soggettivo consiste nel mantenimento in capo al beneficiario della proprietà ovvero della disponibilità dei beni oggetto di contributo per tutta la durata prevista al precedente comma 1.
4. Il vincolo di destinazione oggettivo consiste nell'obbligo di mantenere e utilizzare i beni oggetto di contributo esclusivamente per le finalità progettuali e del bando.
5. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto di quanto disposto all'art. 22, lett. o).
6. In caso di inosservanza di quanto disposto al comma 1, l'Ispettorato ripartimentale foreste competente per territorio procede ad ispezioni e controlli ai sensi di legge.

art. 24- Modifiche in corso di realizzazione degli interventi

1. Non sono ammissibili modifiche agli interventi approvati non imputabili a cause impreviste e imprevedibili, a cause di forza maggiore o ad impossibilità sopravvenuta che:
 - a) modifichino sostanzialmente obiettivi, finalità e che implicino il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 6 e 7;
 - b) comportino una riduzione del punteggio dell'intervento tale da determinarne una ricollocazione nella graduatoria in una posizione inferiore a quella del primo intervento non finanziato per insufficienza di risorse.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, non costituiscono modifiche soggette ad autorizzazione preventiva da parte della Regione le variazioni in misura pari o inferiore al 20% dell'importo di ogni singola tipologia di spesa di cui all'articolo 11 e che non determinano la variazione dei punteggi ottenuti in applicazione dell'articolo 8. Le stesse devono essere comunque comunicate alla Regione antecedentemente alle richieste di erogazione del contributo in acconto o a saldo. La realizzazione delle modifiche di cui al presente comma non determina l'aumento del contributo. Qualora la spesa dell'intervento dovesse risultare inferiore a quella ammessa a contributo, l'IRF procederà alla proporzionale rideterminazione del contributo.
3. Le modifiche ai singoli interventi che comportino variazioni (positive o negative) superiori al 20% dell'importo di ogni singola tipologia di spesa di cui all'articolo 11 o che prevedano una variazione (positiva o negativa) di più del 20% della potenza dell'impianto, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ispettorato ripartimentale foreste, che ne valuterà le motivazioni.

4. L'autorizzazione di eventuali modifiche non determina l'aumento del contributo. Qualora la spesa dell'intervento dovesse risultare inferiore a quella ammessa a contributo, l'Ispettorato ripartimentale foreste procederà alla sua proporzionale rideterminazione.

art. 25- Proroghe

1. Le richieste di proroga dei termini di avvio, conclusione e rendicontazione degli interventi, a pena di irricevibilità delle stesse, devono essere presentate in forma scritta all'Ispettorato ripartimentale foreste competente per territorio prima della scadenza dei termini stessi.
2. Le proroghe per la conclusione degli interventi possono essere autorizzate dall'Ispettorato, su indicazione dell'Autorità di gestione, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa, al fine di garantire un'efficace ed efficiente realizzazione del progetto.
3. Nel caso di proroga dei termini di conclusione, in mancanza di una preventiva autorizzazione secondo le modalità indicate al comma 2 non sono ammesse a rendiconto le spese effettuate successivamente alla data inizialmente fissata e riportata nell'atto di concessione.
4. Le eventuali proroghe richieste non devono prevedere termini ultimi per la rendicontazione del progetto successivi al 30.06.2015.

art. 26 – Disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Le aggiudicazioni di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture dovranno essere effettuate in conformità alla normativa comunitaria vigente. A tal fine, i beneficiari fanno riferimento alle indicazioni specifiche fornite dall'autorità di gestione nel manuale delle procedure per la gestione e attuazione del programma allegato alla delibera della giunta regionale n. 1008 del 7 maggio 2009 e nella nota prot. n. RAF/2/13/75362 dd. 27/10/2009.
2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 29 della L.R. n. 7 del 21 luglio 2008, in deroga a quanto previsto dalla L.R. 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), l'Ente pubblico beneficiario è tenuto a restituire al Fondo le economie contributive derivate in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere cofinanziate dal bando.
3. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 29 della L.R. n. 7 del 21 luglio 2008, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 4, della LR 14/2002 che prevedono che "ad avvenuta conclusione dei lavori, l'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto già approvato dall'ente".
4. Eventuali contratti aggiuntivi, complementari al primo contratto concluso, sono ammissibili solo se sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera, esclusivamente a causa di circostanze impreviste e imprevedibili, come indicato nel manuale delle procedure richiamato al comma 1.

art. 27 – Controlli

1. L'Autorità di Gestione del POR FESR provvederà ad effettuare i controlli sulla regolarità della documentazione comprovante l'avvenuto sostenimento delle spese e sull'ammissibilità delle stesse. I competenti organi comunitari, statali o regionali potranno inoltre effettuare in qualsiasi momento verifiche e o controlli anche in loco al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni relative all'attuazione degli interventi finanziati.

CAPO VI - RIDUZIONE E REVOCA DEI CONTRIBUTI

art. 28 – Riduzione del contributo

1. Il contributo concesso viene ridotto in misura proporzionale alla spesa ritenuta ammissibile a rendiconto, purché sia accertato il mantenimento degli obiettivi e delle finalità originari, quando:

- a) il progetto viene realizzato parzialmente;
- b) la spesa ammissibile a rendiconto risulta inferiore alla spesa ammissibile a finanziamento, tenuto conto delle eventuali variazioni comunicate ed approvate al progetto iniziale.

art. 29 – Revoca del contributo e sospensione dell'erogazione

1. Il contributo concesso viene revocato nei seguenti casi :

- a) mancato conseguimento degli obiettivi e delle finalità originari;
- b) rinuncia al contributo;
- c) difformità di realizzazione rispetto al progetto approvato tali che l'applicazione dei criteri di cui agli articoli 8 e 9 agli interventi effettivamente realizzati determini una riduzione del punteggio assegnato, e che il nuovo punteggio così rideterminato risulti inferiore al punteggio attribuito all'ultimo progetto ammesso a finanziamento;
- d) riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, della mancanza dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli da 6 a 7, ovvero della presenza di irregolarità che investono una parte rilevante delle spese rendicontate;
- e) riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti anche successivi alla conclusione del progetto, dell'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 22, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo;
- f) mancato rispetto del vincolo di destinazione e operatività ai sensi dell'art. 23;
- g) mancata rendicontazione dell'intervento entro i termini di cui all'art. 19, eventualmente prorogati ai sensi dell'art. 25;
- h) falsità di dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave irregolarità imputabile al beneficiario e non sanabile;
- i) negli altri casi previsti dal Titolo III della legge regionale 7/2000.

2. La Regione può procedere alla revoca del contributo concesso in caso di mancato rispetto da parte del beneficiario degli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda e dell'accettazione del contributo.

3. In caso di mancato rispetto dei termini fissati con il decreto di concessione del contributo, sono comunque fatte salve le spese sostenute fino alla scadenza dei termini stessi, purché il beneficiario si impegni formalmente a completare il progetto con altre risorse finanziarie entro il termine finale del progetto stesso.

4. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi della legge regionale 7/2000.

5. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 22, comma 1, comporta la sospensione dell'erogazione del contributo sino all'adempimento delle prescrizioni stesse.

CAPO VII - NORME FINALI

art. 30 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle disposizioni del RECE 1083/2006, del RECE 1028/2006, del RECE 1080/2006 e della legge regionale 7/2000 e successive modifiche .
2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della LR 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 31 - Informazioni e struttura di attuazione

1. Ulteriori informazioni relative al presente Bando possono essere richieste alle seguenti strutture di coordinamento e di attuazione:

Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali
Servizio gestione forestale e antincendio boschivo
telefono: 0432 555491

gestforestaleaib@regione.fvg.it

Responsabile del procedimento: Il Direttore del Servizio gestione forestale e antincendio boschivo

Ispettorato ripartimentale foreste di Pordenone

indirizzo: PORDENONE - Via Oberdan 18

telefoni: 0434 5291, 0434 529213

irf.pn.agrifor@regione.fvg.it

Responsabile del procedimento: Il Direttore del Ispettorato ripartimentale foreste di Pordenone

Ispettorato ripartimentale foreste di Tolmezzo

indirizzo TOLMEZZO - Via San Giovanni Bosco 8

telefono: 0433 481422

irf.tolm.agrifor@regione.fvg.it

Responsabile del procedimento: Il Direttore del Ispettorato ripartimentale foreste di Tolmezzo

Ispettorato ripartimentale foreste di Trieste e Gorizia

PER LE SOLE PRATICHE PROVENIENTI DALLA PROVINCIA DI TRIESTE:

indirizzo TRIESTE - Via Monte San Gabriele 35

telefono: 040 3775464

irf.ts.agrifor@regione.fvg.it

Responsabile del procedimento: Il Direttore del Ispettorato ripartimentale foreste di Trieste e Gorizia

PER LE SOLE PRATICHE PROVENIENTI DALLA PROVINCIA DI GORIZIA:

indirizzo GORIZIA - Via Roma, 7

telefono: 0481 386424

Responsabile del procedimento: Il Direttore del Ispettorato ripartimentale foreste di Trieste e Gorizia

Ispettorato ripartimentale foreste di Udine

indirizzo UDINE - Via Prefettura 10

telefono: 0432 555500

irf.ud.agrifor@regione.fvg.it

Responsabile del procedimento: Il Direttore del Ispettorato ripartimentale foreste di Udine

2. L'Ispettorato ripartimentale foreste di Udine ha competenza sui seguenti comuni:

AIELLO DEL FRIULI
AQUILEIA
ARTEGNA
ATTIMIS
BAGNARIA ARSA
BASILIANO
BERTIOLO
BICINICCO
BORDANO
BUJA
BUTTRIO
CAMINO AL TAGLIAMENTO
CAMPOFORMIDO
CAMPOLONGO - TAPOGLIANO
CARLINO
CASSACCO
CASTIONS DI STRADA
CERVIGNANO DEL FRIULI
CHIOPRIS-VISCONI
CIVIDALE DEL FRIULI
CODROIPO
COLLOREDO DI MONTALBANO
CORNO DI ROSAZZO
COSEANO
DIGNANO
DRENCHIA
FAEDIS
FAGAGNA
FIUMICELLO
FLAIBANO
FORGARIA NEL FRIULI
GEMONA DEL FRIULI
GONARS
GRIMACCO
LATISANA
LESTIZZA
LIGNANO SABBIA D'ORO

LUSEVERA
MAGNANO IN RIVIERA
MAIANO
MANZANO
MARANO LAGUNARE
MARTIGNACCO
MERETO DI TOMBA
MOIMACCO
MONTENARS
MORTEGLIANO
MORUZZO
MUZZANA DEL TURGNANO
NIMIS
OSOPPO
PAGNACCO
PALAZZOLO DELLO STELLA
PALMANOVA
PASIAN DI PRATO
PAVIA DI UDINE
POCENIA
PORPETTO
POVOLETTO
POZZUOLO DEL FRIULI
PRADAMANO
PRECENICCO
PREMARIACCO
PREPOTTO
PULFERO
RAGOGNA
REANA DEL ROIALE
REMANZACCO
RIVE D'ARCANO
RIVIGNANO
RONCHIS
RUDA
SAN DANIELE DEL FRIULI
SAN GIORGIO DI NOGARO
SAN GIOVANNI AL NATISONE
SAN LEONARDO
SAN PIETRO AL NATISONE
SAN VITO AL TORRE
SAN VITO DI FAGAGNA
SANTA MARIA LA LONGA
SAVOGNA
SEDEGLIANO
STREGNA
TAIPANA
TALMASSONS
TARCENTO
TAVAGNACCO
TEOR
TERZO D'AQUILEIA
TORREANO

TORVISCOSA
TRASAGHIS
TREPPA GRANDE
TRICESIMO
TRIVIGNANO UDINESE
UDINE
VARMO
VENZONE
VILLA VICENTINA
VISCO

L'Ispettorato ripartimentale foreste di Tolmezzo ha competenza sui seguenti comuni:

AMARO
AMPEZZO
ARTA TERME
CAVAZZO CARNICO
CERCIVENTO
CHIUSAFORTE
COMEGLIANS
DOGNA
ENEMONZO
FORNI AVOLTRI
FORNI DI SOPRA
FORNI DI SOTTO
LAUCO
LIGOSULLO
MALBORGHETTO-VALBRUNA
MOGGIO UDINESE
OVARO
PALUZZA
PAULARO
PONTEBBA
PRATO CARNICO
PREONE
RAVASCLETTO
RAVEO
RESIA
RESIUTTA
RIGOLATO
SAURIS
SOCCHIVE
SUTRIO
TARVISIO
TOLMEZZO
TREPPA CARNICO
VERZEGNIS
VILLA SANTINA
ZUGLIO

L'Ispettorato ripartimentale foreste di Pordenone ha competenza sui seguenti comuni:

ANDREIS
ARBA
ARZENE
AVIANO
AZZANO DECIMO
BARCIS
BRUGNERA
BUDOIA
CANEVA
CASARSA DELLA DELIZIA
CASTELNOVO DEL FRIULI
CAVASSO NUOVO
CHIONS
CIMOLAIS
CLAUT
CLAUZETTO
CORDENONS
CORDOVADO
ERTO E CASSO
FANNA
FIUME VENETO
FONTANAFREDDA
FRISANCO
MANIAGO
MEDUNO
MONTEREALE VALCELLINA
MORSANO AL TAGLIAMENTO
PASIANO DI PORDENONE
PINZANO AL TAGLIAMENTO
POLCENIGO
PORCIA
PORDENONE
PRATA DI PORDENONE
PRAVISDOMINI
ROVEREDO IN PIANO
SACILE
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO
SAN QUIRINO
SAN VITO AL TAGLIAMENTO
SEQUALS,
SESTO AL REGHENA
SPILIMBERGO
TRAMONTI DI SOPRA
TRAMONTI DI SOTTO
TRAVESIO
VAJONT
VALVASONE
VITO D'ASIO
VIVARO
ZOPPOLA

L'Ispettorato ripartimentale foreste di Trieste e Gorizia ha competenza sui seguenti comuni:

CAPRIVA DEL FRIULI
CORMONS
DOBERDO' DEL LAGO
DOLEGNA DEL COLLIO
DUINO-AURISINA
FARRA D'ISONZO
FOGLIANO-REDIPUGLIA
GORIZIA
GRADISCA D'ISONZO
GRADO
MARIANO DEL FRIULI
MEDEA
MONFALCONE
MONRUPINO
MORARO
MOSSA
MUGGIA
ROMANS D'ISONZO
RONCHI DEI LEGIONARI
S. FLORIANO DEL COLLIO
SAGRADO
SAN CANZIAN D'ISONZO
SAN DORLIGO DELLA VALLE
SAN LORENZO ISONTINO
SAN PIER D'ISONZO
SAVOGNA D'ISONZO
SGONICO
STARANZANO
TRIESTE
TURRIACO
VILLESSE

3. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

art. 32 - Controllo e trattamento dei dati personali

1. Nel corso dell'istruttoria possono essere disposti controlli e verifiche, ai sensi dell'articolo 44 della LR 20 marzo 2000, n. 7.
2. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
3. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati al Comune ed ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
4. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti dei ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.

5. Ai sensi dell'articolo 6 del Reg.(CE) 1828/2006, i richiedenti, in caso di ottenimento del contributo, verranno inclusi nell'elenco dei beneficiari che verrà pubblicato secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) dello stesso regolamento, con l'indicazione della denominazione del progetto e dell'importo del contributo concesso.
6. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.
7. Titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

art. 33 - Elenco allegati

Allegato A – Modello di domanda.

Allegato B – Scheda progetto.

Allegato C1 – Dichiarazione relativa al calcolo delle entrate.

Allegato C2 - Modello per il calcolo delle entrate.

Allegato D – Check list di autocontrollo.